

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

PATENTE: ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO IN
PENDENZA DI RICORSO

SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI GEMONA IN FRIULI IN
DATA 10 FEBBRAIO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell' avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 10 febbraio 2005 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di
contestazione serie 2003 n° 0688140, emesso il 16.09.2004 dalla Regione
Carabinieri Friuli Venezia Giulia - Stazione di Forni Avoltri (UD),

avente ad oggetto: violazione dell'art. 172, c. 1 e 8 del Codice della Strada.

promossa

con domanda in data 11 novembre 2004

da

omissis

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: annullarsi il verbale.

CONCLUSIONI DELL'AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: confermarsi il verbale.

FATTO E DIRITTO

In data 16.09.04 i Carabinieri di Forni Avoltri fermavano l'odierno opponente al Km. 150,300 della SS 13 "pontebbana", in Comune di Artegna, alla guida dell'autoveicolo FIAT 500 tg. UD omissis, per contestargli il mancato uso delle prescritte cinture di sicurezza, notificandogli in verbale in oggetto, con il quale comminavano la sanzione pecuniaria ridotta di € 68,25 e la perdita di 5 punti sulla validità della patente di guida cat. D, n. omissis . Il trasgressore dichiarava: "nulla".

MOTIVI DEL RICORSO

Il sig. omissis eccepisce la nullità del verbale per i seguenti motivi:

1. Mancata descrizione del precetto specificamente violato, della pena pecuniaria e della pena della sottrazione dei punti ex art. 126 bis.
2. Errata indicazione delle modalità per effettuare il ricorso, laddove si confonde il ricorso amministrativo al Prefetto con quello giurisdizionale al Giudice di Pace.
3. Mancata indicazione del Giudice di Pace competente.

In sostanza, lamenta la violazione del diritto alla difesa per insufficiente motivazione e per difficoltà oggettiva di individuazione dell'organo idoneo a ricevere il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questo Giudice, con decreto dell'11.11.04, ha fissato l'udienza di comparizione del 10.02.05, ordinando alla Prefettura il deposito degli atti. L'organo accertatore ha depositato gli atti in data 5 gennaio 2005 e le controdeduzioni in data 09.02.05. All'udienza di comparizione, assente la Prefettura l'opponente deposita copia della comunicazione della D.T.T.-S.I.S. dd. 22.12.2004, riguardante l'avvenuta decurtazione di n° 5 punti sulla patente di guida e ne eccepisce l'illegittimità ex art. 126 bis C.d.S., quindi conclude come in atti ed, in subordine, chiede applicarsi la sanzione minima edittale.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.

In fatto, l'esame dell'impugnato verbale ha permesso di accertare che il precetto violato e la fattispecie che ha dato luogo alla contestazione dell'infrazione sono stati esattamente descritti, così come la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti sulla patente.

La mancata indicazione dei commi non produce la nullità dell'accertamento, potendo il Giudice qualificare il fatto giuridico, quando questo è esattamente descritto (Cass. Civ., 03.01.1991, n. 24).

Nel merito osserva questo Giudice che non vi è contestazione sul fatto vietato, ma solo eccezioni sulla validità del verbale e che l'odierno ricorrente ha sottoscritto il verbale senza nulla dichiarare: qualora avesse avuto dei dubbi sulla qualificazione giuridica dell'infrazione contestatagli o sull'entità della decurtazione dei punti ovvero sull'organo competente a ricevere il ricorso, avrebbe potuto e dovuto farli mettere nella sezione appositamente riservata alle dichiarazioni del trasgressore.

In diritto osserva che l'erronea indicazione della possibilità di ricorso alternativo al Prefetto ovvero al Giudice di Pace competente per territorio (art. 204 bis C.d.S.) non ha impedito all'odierno ricorrente di inoltrare alla competente sede giudiziaria un rituale e tempestivo ricorso. Pertanto l'atto impugnato ha raggiunto lo scopo assegnatogli dall'ordinamento giuridico e cioè la costituzione di un regolare contraddittorio fra le parti, nel quale il ricorrente ha potuto conoscere esattamente il contenuto della contestazione

ed ha compiutamente esercitato il diritto della difesa, garantitogli dall'art. 24 della Costituzione. A questo proposito è utile sottolineare che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Infine, per quanto riguarda la decurtazione dei punti sulla patente, il Giudicante osserva che la decurtazione eseguita dalla D.T.T. si appalesa illegittima ai sensi dell'art. 126 bis, 2° comma, C.d.S., in quanto avvenuta in pendenza di ricorso e, quindi, prima della definizione della contestazione. Pertanto la comunicazione dovrà essere ripetuta entro 30 giorni dalla presente sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

- Respinge l'opposizione e per l'effetto convalida il verbale di contestazione serie 2003 n° 0688140, emesso il 16.09.2004 dalla Regione Carabinieri Friuli Venezia Giulia - Stazione di Forni Avoltri (UD).
- In parziale accoglimento del ricorso, annulla la comunicazione della D.T.T.-S.I.S. dd. 22.12.2004, riguardante l'avvenuta decurtazione di n° 5 punti sulla patente di guida del ricorrente.
- In accoglimento della domanda subordinata, visti l'art. 204 C.d.S. e l'art. 11 L. 689/1981, determina la sanzione amministrativa pecuniaria in € 68,25.
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 10 febbraio 2005.

Il Cancelliere B3 IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà